

COMUNE DI ISOLA RIZZA
PROVINCIA DI VERONA

**PIANO DI
RAZIONALIZZAZIONE
DELLE SOCIETA'
PARTECIPATE
e relazione tecnica**

L. 23.12.2014 n. 190, art. 1, comma 612

Allegato al decreto del Sindaco n. 5 del 31.03.2015

INDICE

I riferimenti normativi

Il percorso operativo

Il piano di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie

L'analisi della Corte dei Conti

Situazione delle partecipazioni dirette del Comune di Isola Rizza

ESA COM SPA

CAMVO S.P.A.

CISI S.P.A. IN LIQUIDAZIONE

Situazione delle partecipazioni indirette del Comune di Isola Rizza

ACQUE VERONESI SCARL

Sintesi del Piano

I riferimenti normativi

Si riporta il testo del comma 611 dell'art. 1 della L. 190/2014:

611. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e dall'articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 1° gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie **non indispensabili** al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche **mediante messa in liquidazione o cessione**;*
- b) soppressione delle società che risultino **composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti**;*
- c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che **svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate** o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;*
- d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;*
- e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.*

Con il suddetto comma 611 si richiede di valutare la eliminazione (anche attraverso la messa in liquidazione o cessione) di società e di partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, la soppressione (anche qui termine improprio) di società con un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (senza alcuna valutazione della natura – ad esempio di holding – delle società stesse, creando non pochi problemi operativi), nonché di valutare tutte quelle azioni utili per accorpare le attività di più società, l'aggregazione di società che gestiscono servizi pubblici locali a rilevanza economica e, per quelle che comunque sopravviveranno a tale piano di razionalizzazione, la concreta riduzione dei costi di funzionamento, anche attraverso la diminuzione dei compensi degli organi amministrativi e di controllo.

Si riporta il testo dei commi 612, 613, 614 dell'art. 1 della L. 190/2014:

612. I presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i presidenti delle province, i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni di cui al comma 611, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, definiscono e approvano, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Tale piano, corredato di un'apposita relazione tecnica, è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. Entro il 31 marzo 2016, gli organi di cui al primo periodo predispongono una relazione sui risultati conseguiti, che è trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. La pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

613. Le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione di società costituite o di partecipazioni societarie acquistate per espressa previsione normativa sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e, in quanto incidenti sul rapporto societario, non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria.

614. Nell'attuazione dei piani operativi di cui al comma 612 si applicano le previsioni di cui all'articolo 1, commi da 563 a 568-ter, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive

modificazioni, in materia di personale in servizio e di regime fiscale delle operazioni di scioglimento e alienazione. Le disposizioni del comma 568-bis dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013 si applicano anche agli atti finalizzati all'attuazione dei predetti piani operativi deliberati entro il 31 dicembre 2015.

Il percorso operativo

Su queste basi è possibile ipotizzare l'articolazione del Piano da approvare e presentare alla Corte dei Conti:

- definizione del quadro di tutti gli organismi partecipati dall'ente;
- valutare per le partecipazioni societarie il numero degli amministratori e il numero dei dipendenti (in senso stretto senza considerare i "collaboratori") e verificare se i primi sono superiori ai secondi, perché in tal caso la norma in maniera asciutta non prevede esclusioni alla loro "soppressione";
- per le partecipazioni che sopravviveranno alla norma di eliminazione o di soppressione (anche volontaria dopo aver valutato i primi punti), occorre valutare l'andamento dei costi negli ultimi due/tre esercizi, esaminando la contabilità analitica aziendale e farne derivare una valutazione di razionalizzazione dei costi con conseguente ipotesi di riduzione e di ottimizzazione, quantificandone i relativi risparmi nel corso del tempo ipotizzato;
- valutare tutte le ipotesi di aggregazione, fusione, scissione per ciascuna partecipata, anche con riferimento alle realtà degli enti limitrofi in modo da avviare ottimizzazioni di tipo "territoriale";
- valutare l'aspetto politico sul Piano finale da adottare. La strada da percorrere è infatti non facile, anche in relazione alle scelte che gli amministratori locali dovranno adottare.

L'ente è altresì tenuto agli accantonamenti, in apposito fondo vincolato di bilancio, di somme necessarie al ripianamento delle perdite delle proprie partecipate. La disciplina è così articolata dalla L. n. 147/2013, art. 1, comma 551 e 552:

551. Nel caso in cui i soggetti di cui al comma 550 presentino un risultato di esercizio o saldo finanziario negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione. Per le società che redigono il bilancio consolidato, il risultato di esercizio è quello relativo a tale bilancio. Limitatamente alle società che svolgono servizi pubblici a rete di rilevanza economica, compresa la gestione dei rifiuti, per risultato si intende la differenza tra valore e costi della produzione ai sensi dell'articolo 2425 del codice civile. L'importo accantonato è reso disponibile in misura proporzionale alla quota di partecipazione nel caso in cui l'ente partecipante ripiani la perdita di esercizio o dismetta la partecipazione o il soggetto partecipato sia posto in liquidazione. Nel caso in cui i soggetti partecipati ripianino in tutto o in parte le perdite conseguite negli esercizi precedenti l'importo accantonato viene reso disponibile agli enti partecipanti in misura corrispondente e proporzionale alla quota di partecipazione. 552. Gli accantonamenti di cui al comma 551 si applicano a decorrere dall'anno 2015. In sede di prima applicazione, per gli anni 2015, 2016 e 2017:

- a) l'ente partecipante di soggetti che hanno registrato nel triennio 2011-2013 un risultato medio negativo accantona, in proporzione alla quota di partecipazione, una somma pari alla differenza tra il risultato conseguito nell'esercizio precedente e il risultato medio 2011-2013 migliorato, rispettivamente, del 25 per cento per il 2014, del 50 per cento per il 2015 e del 75 per cento per il 2016. Qualora il risultato negativo sia peggiore di quello medio registrato nel triennio 2011-2013, l'accantonamento è operato nella misura indicata dalla lettera b);*
- b) l'ente partecipante di soggetti che hanno registrato nel triennio 2011-2013 un risultato medio non negativo accantona, in misura proporzionale alla quota di partecipazione, una somma pari al 25 per cento per il 2015, al 50 per cento per il 2016 e al 75 per cento per il 2017 del risultato negativo conseguito nell'esercizio precedente.*

Il piano di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie

Si riporta il testo del comma 612 dell'art. 1 della L. 190/2014:

612. I presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i presidenti delle province, i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni di cui al comma 611, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, definiscono e approvano, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Tale piano, corredato di un'apposita relazione tecnica, è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. Entro il 31 marzo 2016, gli organi di cui al primo periodo predispongono una relazione sui risultati conseguiti, che è trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. La pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Sotto il profilo della tempistica, il piano deve essere approvato e definito entro il 31 marzo del 2015 e deve portare alla riduzione delle partecipazioni entro il 31 di dicembre del medesimo anno.

Il piano deve precisare quali sono le modalità e i tempi di attuazione e deve, altresì, indicare in specifico i risparmi che verranno conseguiti in quanto la riduzione delle partecipazioni non è un obiettivo valido di per se, ma è evidentemente legato alla necessità di contenimento della spesa.

Per rendere maggiormente effettiva la procedura è, quindi, previsto l'intervento di un organo terzo individuato nella competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti. L'organo giurisdizionale contabile risulta, peraltro, meramente destinatario del piano e riceve, nell'anno successivo (entro il 31 marzo 2016), una ulteriore relazione che da conto dei risultati conseguiti.

Gli atti indicati sono altresì pubblicati, in un'ottica di trasparenza, anche nel sito internet istituzionale delle pubbliche amministrazioni così da metterli a disposizione del controllo sociale che può essere operato dalla cittadinanza.

L'unica vera norma ordinamentale della legge di stabilità 2015 si trova nel comma 613, dell'art. 1, ove si stabilisce la regola generale che *“Le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione di società costituite o di partecipazioni societarie acquistate per espressa previsione normativa sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e, in quanto incidenti sul rapporto societario, non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria”*. Di conseguenza se anche l'autorizzazione ad acquisire una partecipazione societaria trova fondamento in una specifica disposizione legislativa, questo non significa che la procedura di scioglimento di detta società debba essere effettuata necessariamente con atto di legge, considerato che la società pubblica, persino nella forma dell'eventuale modello dell'*in house providing*, mantiene, almeno formalmente, la sua natura di soggetto privatistico non sopprimibile con uno specifico atto di legge.

La norma non definisce delle prescrizioni immediatamente vincolanti, tanto che lo stesso contenimento dei costi di funzionamento non è indicato in una percentuale minima, come è avvenuto in passato, potendo risultare anche di un'entità irrisoria. Inoltre non si prevede alcuna forma di sanzione nel caso che essa non sia attuata. Le uniche misure afflittive effettivamente presenti, sono quelle relative alla mancata pubblicazione del piano del sito internet istituzionale del soggetto pubblico competente – come emerge dall'ultimo periodo del comma 612 dell'art. 1 della legge 190/2014, che stabilisce che *“La pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33”*.

Situazione delle partecipazioni del Comune di Isola Rizza

In generale, sono quattro le principali aree in cui operano le società partecipate:

- I servizi strumentali: le partecipate in questo settore forniscono beni o servizi quasi esclusivamente all'ente partecipante, forniscono cioè input per la produzione dei servizi di cui l'ente partecipante è responsabile.
- I servizi pubblici privi di rilevanza economica: le partecipate in questo settore forniscono servizi alla cittadinanza in settori in cui la finalità di lucro non è presente e si finanziano principalmente attraverso la fiscalità generale (condividendo questa caratteristica con le strumentali) a fronte di un interesse generale alla fornitura di certi servizi.
- I cinque tradizionali servizi pubblici di rilevanza economica a rete, caratterizzati, in linea di principio, dalla presenza di regolazione del settore (elettricità, acqua, gas, rifiuti, trasporto pubblico locale - TPL).
- Un settore residuale che comprende le partecipate che vendono beni e servizi al pubblico in mercati concorrenziali.

La situazione del Comune di Isola Rizza rispetto alla suddetta classificazione è la seguente :

Denominazione	Settore	Strumentale	S.P.L. privo di rilevanza economica	S.P.L. a rete	Altro
ESA COM SPA	Gestione servizi pubblici locali a rilevanza economica con la modalità in house ed ha per oggetto l'organizzazione, la gestione e l'esecuzione in proprio o a mezzo di terzi di servizi in materia ambientale.			X	
CAMVO S.P.A.	Holding			X	
ACQUE VERONESI SCARL	Servizio idrico integrato			X	
CISI S.P.A. IN LIQUIDAZIONE	Organizzazione, gestione ed esecuzione, in proprio e/o a mezzo di terzi e/o per conto di terzi, di servizi destinati a rispondere ad esigenze pubbliche, di utilità sociale e di tutela ambientale.			X	

ESA COM SPA
(Eco Servizi Ambientali Comunali S.p.A.)

La Società ESA-Com. S.p.A. è partecipata da Comune di Isola Rizza per lo 0,09 % e per la rimanente partecipazione azionaria da altri 18 Comuni e n. 2 società AMIA S.p.A. e CAMVO S.p.A. partecipate da Enti Locali. Di seguito si riporta prospetto riepilogativo quote azionarie:

Socio	Numero azioni	Valore nominale azioni/quote	% Quota
Amia S.p.A.	41.600	€ 41.600,00	40,00%
Camvo S.p.A.	48.258	€ 48.258,00	46,40%
Comune di Trevenzuolo	2.702	€ 2.702,00	2,60%
Comune di Terrazzo	1.040	€ 1.040,00	1,00%
Comune di Angiari	1.040	€ 1.040,00	1,00%
Comune di Casaleone	1.040	€ 1.040,00	1,00%
Comune di Isola della Scala	1.040	€ 1.040,00	1,00%
Comune di Oppeano	942	€ 942,00	0,91%
Comune di Belfiore	942	€ 942,00	0,91%
Comune di Vigasio	520	€ 520,00	0,50%
Comune di Nogara	520	€ 520,00	0,50%
Comune di Nogarole Rocca	520	€ 520,00	0,50%
Comune di Salizzole	520	€ 520,00	0,50%
Comune di Roverchiara	520	€ 520,00	0,50%
Comune di San Pietro di Morubio	520	€ 520,00	0,50%
Comune di Gazzo Veronese	520	€ 520,00	0,50%
Comune di Sorgà	520	€ 520,00	0,50%
Comune di Concamarise	520	€ 520,00	0,50%
Comune di Palù	520	€ 520,00	0,50%
Comune di Erbè	98	€ 98,00	0,09%
Comune di Isola Rizza	98	€ 98,00	0,09%
Totale	104.000	€ 104.000,00	100,00%

Data di costituzione: 26 luglio 2000 – atto del Notaio Dott. Lucio Lombardi, notaio in Isola della Scala – rep. n. 61631

Durata: 31 dicembre 2030

Oggetto Sociale: La Società ha la finalità di gestire servizi pubblici locali a rilevanza economica con la modalità in house ed ha per oggetto l'organizzazione, la gestione e l'esecuzione in proprio o a mezzo di terzi di servizi in materia ambientale.

I criteri proposti dal comma 611 della legge 190/2014, riguardo alle società di gestione dei servizi, prevedono l'aggregazione delle società di servizi pubblici locali di rilevanza economica. La norma, quindi, non obbliga alla soppressione di tali società (lett. d).

Per i seguenti Soci si elencano i rappresentanti delle amministrazioni comunali all'interno della scrivente Società:

Numero degli amministratori: 3

a) Situazione dal 27.05.2010 al 22.05.2013

<i>Comune o Ente Socio</i>	<i>Amministratore</i>	<i>Carica ricoperta</i>	<i>Compenso lordo annuo PREVISTO</i>	<i>Decorrenza della carica</i>	<i>Scadenza della carica</i>
Comune di Oppeano	<i>Caucchioli Pietro</i>	Presidente CdA	€ 18.000,00	27/05/2010	22/05/2013
Comune di Terrazzo	<i>Ziviani Mauro</i>	Consigliere	€ 12.000,00	27/05/2010	22/05/2013
Comune di Vigasio	<i>Mantovani Giovanni</i>	Consigliere	€ 12.000,00	27/05/2010	22/05/2013

b) Situazione dal 22.05.2013

<i>Comune o Ente Socio</i>	<i>Amministratore</i>	<i>Carica ricoperta</i>	<i>Compenso lordo annuo PREVISTO</i>	<i>Decorrenza della carica</i>	<i>Scadenza della carica</i>
Nessuno	<i>Dusi Maurizio</i>	Presidente CdA	€ 12.600,00	22/05/2013	Approvazione e Bilancio al 31.12.2015
Comune di Nogara	<i>Deluca Anna (*)</i>	Consigliere	€ 6.000,00	22/05/2013	Approvazione e Bilancio al 31.12.2015
CAMVO Spa	<i>Spezzoni Serena Teresa (*)</i>	Consigliere	€ 6.000,00	22/05/2013	Approvazione e Bilancio al 31.12.2015

(*) per gli amministratori indicati dall'asterisco, si informa che il compenso viene versato all'Ente Locale e alla Società di cui sono dipendenti.

Numero di dipendenti:

DIPENDENTI	al 31/12/2013	al 31/12/2012	al 31/12/2011	al 31/12/2010
Dirigenti	1	1	1	1
Quadri	0	0	0	0
Impiegati	11	11	11	11
Operai	50	43	42	48
TOTALE	62	55	54	60

Numero di dipendenti medi a tempo determinato: 1

Si specifica che la società fa ricorso al mercato del lavoro da agenzie, al cui personale viene garantito il trattamento previsto dal CCNL Fise Assoambiente il numero medio dei somministrati per picchi di raccolta nel periodo primaverile ed estivo, sostituzione ferie e malattia è di circa 15 unità.

DATI ECONOMICI

Bilanci d'esercizio in sintesi di Società ESA-Com. S.p.A. :

Risultato d'esercizio		
2011	2012	2013
293.425	279.550	572.562

Fatturato		
2011	2012	2013
9.057.892	9.442.565	10.040.051

Stato Patrimoniale			
Attivo	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0,00	0,00	0,00
B) Immobilizzazioni	1.172.963	1.070.854	995.530
C) Attivo circolante	3.403.016	3.543.824	4.286.528
D) Ratei e risconti	54.743	88.321	101.394
Totale Attivo	4.630.722	4.702.999	5.383.452

Passivo	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
A) Patrimonio netto	832.790	1.112.340	1.684.902
B) Fondi per rischi ed oneri	865.404	1.154.375	1.175.175
C) Trattamento di fine rapporto	339.278	372.400	16.623
D) Debiti	2.590.724	2.062.282	2.102.222
E) Ratei e Risconti	2.526	1.602	4.531
Totale Passivo	4.630.722	4.702.999	5.383.452

Conto Economico			
	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
A) Valore della produzione	9.057.892	9.443.565	10.040.051
B) Costi di produzione	8.222.690	8.806.933	9.082.630
Differenza	835.202	636.632	957.421
C) Proventi e oneri finanziari	-53.422	-48.034	-54.920
D) Rettifiche valore attività finanziarie	-64.461	0,00	0,00
E) Proventi ed oneri straordinari	-17.565	-20.703	60.060
Risultato prima delle imposte	699.754	567.895	962.562
Imposte	-406.329	-288.345	-390.000
Risultato d'esercizio	293.425	279.550	572.562

**RELAZIONE TECNICA DELLA SOCIETA'
ESA COM SPA (Eco Servizi Ambientali Comunali S.p.A.)**

Alcune considerazioni in merito alla organizzazione del servizio rifiuti urbani

- **Delimitazione degli ambiti o bacini territoriali ottimali**

Le norme nazionali, prevedono che siano attribuite ad un ente di governo d'ambito o bacino territoriale ottimale le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, compresa l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi. Quindi è stato reso obbligatorio l'esercizio di tali funzioni attraverso l'ente di governo partecipato dai Comuni che ricadono nell'ambito di riferimento.

Tale impostazione è stata riconfermata e rafforzata anche dalla Legge di Stabilità 2015....

La regione Veneto con DGR n. 13 del 21 gennaio 2014, in attuazione dell'art. 3, c.3 della LR n. 52 del 31 dicembre 2012, ha individuato i Bacini Territoriali Ottimali (BTO) per l'esercizio in forma associata delle funzioni di organizzazione e controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti a livello provinciale, inserendo il Comune nel bacino denominato "Verona Sud" unitamente ad altri 39 comuni della provincia di Verona. L'Autorità d'Ambito risulta, pertanto, assorbire la funzione ambientale di tutti i Comuni.

- **Funzioni di governo dei bacini/ambiti**

La L.R. 31 dicembre 2012 n. 52, all'art. 3 stabilisce che gli enti locali ricadenti nei bacini territoriali riconosciuti e approvati dalla Giunta Regionale, esercitino in forma associata le funzioni di organizzazione e controllo diretto del servizio, associandosi con apposita convenzione e costituendo i Consigli di bacino, che svolgono le funzioni già in capo alle autorità d'ambito (si veda art. 7 comma 2 L.R. 52/2012). Nelle more dell'istituzione dei consigli di bacino, al fine di garantire la continuità di esercizio delle funzioni connesse all'erogazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani, la legge dispone che la Giunta regionale proceda alla nomina di commissari liquidatori per gli enti responsabili di bacino di cui al piano regionale di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e per le autorità d'ambito (l'organizzazione del servizio in bacini non è ancora operativa, come dettagliato nel paragrafo precedente).

Con D.G.R. del 1 luglio 2014 n. 1117 la Regione ha approvato lo schema di convenzione per la costituzione dei Consigli di Bacino. A tale fase succede la sottoscrizione della convenzione da parte dei comuni.

La governance a livello di ATO regionale è demandata al Comitato di bacino regionale, costituito con Decreto del Presidente della Giunta Regionale e composto da quest'ultimo e dai presidenti dei consigli di bacino (o loro delegati). Il comitato di bacino regionale, tra l'altro, monitora i livelli qualitativi del servizio, controlla il rispetto della normativa e della pianificazione, fornisce indirizzi ai consigli di bacino, vigila sulle politiche tariffarie.

- **Fase transitoria**

Al ciclo dei rifiuti trovano, inoltre, applicazione le seguenti previsioni normative:

Art. 3-bis DL 138 / 2011, convertito in Legge 148 / 2011. Ambiti territoriali e criteri di organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali (articolo introdotto dall'art. 25, c.1 DL 1 / 2012, convertito in Legge 27 / 2012)

1... le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano organizzano lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica definendo il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio e istituendo o designando gli enti di governo degli stessi, entro il termine del 30 giugno 2012

1-bis. Le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1 del presente articolo.

(comma introdotto dall'art. 34, c.23 DL 179 / 2012, convertito in Legge 221 / 2012)

D.L. 179/2012, nella formulazione conseguente alla legge di conversione, stabilisce che (art. 34, comma 21) "Gli affidamenti in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea devono essere adeguati entro il termine del 31 dicembre 2013 pubblicando, entro la stessa data, la relazione prevista al comma 20. Per gli affidamenti in cui non è prevista una data di scadenza gli enti competenti provvedono contestualmente ad inserire nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto un termine di scadenza dell'affidamento. Il mancato adempimento degli obblighi previsti nel presente comma determina la cessazione dell'affidamento alla data del 31 dicembre 2013".

Art. 13 DL 150 / 2013 (c.d. Milleproroghe) convertito in Legge 15 / 2014. Termini in materia di servizi pubblici locali

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 34, comma 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, al fine di garantire la continuità del servizio, laddove l'ente responsabile dell'affidamento ovvero, ove previsto, l'ente di governo dell'ambito o bacino territoriale ottimale e omogeneo abbia già avviato le procedure di affidamento pubblicando la relazione di cui al comma 20 del medesimo articolo, il servizio è espletato dal gestore o dai gestori già operanti fino al subentro del nuovo gestore e comunque non oltre il 31 dicembre 2014.

2. La mancata istituzione o designazione dell'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale ai sensi del comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge del 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, ovvero la mancata deliberazione dell'affidamento entro il termine del 30 giugno 2014, comportano l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte del Prefetto competente per territorio, le cui spese sono a carico dell'ente inadempiente, che provvede agli adempimenti necessari al completamento della procedura di affidamento entro il 31 dicembre 2014.

3. Il mancato rispetto dei termini di cui ai commi 1 e 2 comporta la cessazione degli affidamenti non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea alla data del 31 dicembre 2014.

L'art. 198, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 (Competenze dei Comuni), stabilisce che i Comuni continuano la gestione dei rifiuti fino a che non inizi l'attività del soggetto aggiudicatario della futura gara con cui la costituenda Autorità d'ambito affiderà il servizio di gestione integrata dei rifiuti.

Ne deriva che, giusto il combinato disposto delle norme citate, nelle more dell'attuazione di quanto previsto dalla sopradescritta normativa nazionale e regionale spettano ai singoli Enti Locali tutte le decisioni in merito al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani sul proprio territorio, nel rispetto delle disposizioni pianificatorie regionali, al fine di non interrompere l'erogazione di un servizio pubblico essenziale ed al fine di tutelare l'igiene e la salute pubblica.

Pertanto, tra le alternative forme di gestione che devono essere rispettose delle previsioni del D.Lgs 163 / 2006 e delle direttive dell'Unione Europea, è possibile procedere anche mediante affidamento del servizio a soggetto interamente pubblico in house, affidamento senza più alcun termine finale (alla luce dell'incostituzionalità dell'art.4, c.32, lettera a) DL 138 / 2011, che individuava il 31.12.2012 quale termine di cessazione degli affidamenti assegnati in assenza di evidenza pubblica) e senza limite di valore contrattuale (alla luce dell'incostituzionalità dell'art.4, c.13 DL 138 / 2011, che limitava il valore stesso entro i 200.000 euro / anno), purché la società disponga dei requisiti (capitale totalmente pubblico, esercizio del controllo analogo sulla società da parte degli enti soci come avviene su un proprio ufficio, più parte dell'attività svolta in relazione al territorio dei Comuni soci) individuati dalla storica sentenza Corte di Giustizia UE 18.11.1999, C-107/98, c.d.

Teckal, e richiamati dall'art.113, c.5, lettera c) DLgs 267 / 2000, abrogato dall'art.12, c.1 DPR 168 / 2010, ma sempre valido quale riferimento ed oggi di fatto confermati ed esplicitati nell'art.12 della recente direttiva europea in materia di appalti (*direttiva 2014/24/UE*), nell'art. 28 della direttiva settori speciali (*direttiva 2014/25/UE*) e nell'art. 17 della direttiva concessioni (*direttiva 2014/23/UE*); tutte norme di identico tenore.

Per cui, nel caso di affidamento in house, raggiunta la scadenza di un contratto di servizio, è possibile procedere con l'approvazione di un nuovo affidamento, purchè evidentemente l'affidamento sia conforme ai principi comunitari.

- **Affidamento in house a ESA-COM S.p.a.**

Con riferimento agli anzidetti requisiti dell'affidamento in house, come esplicitati nelle *direttive 2014/23-24-25/UE*), il requisito della proprietà pubblica di ESA-COM S.p.a. è pienamente rispettato, atteso che la predetta società è attualmente a totale partecipazione pubblica: l'art. 6 del suo statuto, peraltro, prevede che – ancorchè, contrariamente all'assunto della ricorrente, non sia necessario che lo statuto sancisca il divieto di apertura al capitale privato (cfr. Corte Giustizia, II, 17.7.2008 n. C-371/05 e III, 10.9.2009 n. C- 573/07) - possono essere soci solo enti pubblici o società a totale partecipazione pubblica.

In merito, poi, al requisito della prevalenza dell'attività della società verso i soci, non sussistono dubbi sul fatto che l'attività di ESA-COM S.p.a. sia interamente rivolta a favore dei soci.

In ordine, infine, al "controllo analogo", tale requisito è regolato da apposite prescrizioni introdotte sia nello statuto della società che garantiscono un rigoroso potere di direzione, di coordinamento e di supervisione dell'attività della persona giuridica (cfr. gli artt. 13, 25 e 34 che consentono un penetrante controllo della gestione e degli aspetti finanziari che si estrinseca in poteri autorizzatori e sanzionatori), sia nello schema del contratto di servizio da stipulare con l'Amministrazione affidante (cfr. l'art 14, alla stregua del quale il Comune ha ampia facoltà di effettuare "controlli e verifiche sul livello del servizio reso alla cittadinanza").

- **Legge di stabilità 2015**

Si ricorda che il comma 611 dell'art. 1 della L. 190/2014 stabilisce alcuni criteri di analisi atti al conseguimento degli obiettivi indicati dal legislatore:

"611. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e dall'articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 1° gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri:

a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;

d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;

e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.”

ESA-Com. S.p.A. e S.I.V.E. s.r.l. hanno avviato un percorso di aggregazione societaria, mediante un'operazione di fusione per incorporazione, che porterà, se approvata dai rispettivi organi sociali, alla costituzione di un'azienda di rilevante importanza per lo svolgimento del servizio raccolta rifiuti nel bacino rifiuti “Verona Sud”.

Le novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2015 rafforzano in linea di massima la sostenibilità dell'operazione di integrazione in corso.

Dal nuovo quadro giuridico infatti emerge un sempre maggiore favor del Legislatore nei confronti di operazioni che comportino la riduzione del numero di società a partecipazione pubblica aventi in particolare ad oggetto la gestione di SPL di rilevanza economica, tra cui esplicitamente anche le gestioni del servizio rifiuti.

Sul punto le disposizioni di maggior impatto per l'operazione in corso appaiono essere due:

- ⇒ l'art. 1 comma 609 della Legge di Stabilità che ha modificato l'art. 3 – bis del DL 138/2011, in particolare nella parte in cui:
- stabilisce il mantenimento delle gestioni in essere fino alle scadenze previste, a fronte di operazioni societarie di successione (in via universale o parziale) anche in caso di acquisizione o fusione societaria, sempre che vi sia il rispetto dei criteri qualitativi stabiliti inizialmente.

Sul punto si deve tenere presente che il potere di accertamento della persistenza dei criteri qualitativi e della permanenza delle condizioni di equilibrio economico-finanziario delle gestioni, anche al fine di procedere alla rideterminazione delle scadenze di tutte o alcune delle concessioni in essere, viene attribuito agli Enti di governo degli Ambiti o ai bacini territoriali ottimali e non ai singoli EE.LL.

- ⇒ l'art. 1, commi 611-616 della citata Legge di Stabilità, ove è disposto che gli enti locali, a decorrere dal 1° gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto di alcuni criteri tra i quali - nel caso di specie - risultano di particolare rilievo:
- quello di cui alla lett.c), relativo all' “eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni”;
 - quello di cui alla lett. d) relativo all' “aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica”.

In relazione alle nuove norme sopra riportate, l'operazione di fusione per integrazione ipotizzata nell'ambito della Bassa Veronese appare dunque in linea con le finalità perseguite.

Occorre poi sottolineare che il nuovo art. 1 comma 612 della L. di Stabilità 2015 prevede l'obbligo per i Sindaci di definire e approvare, entro il 31 marzo 2015, un Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, con l'indicazione delle modalità e dei tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire.

Al riguardo si segnala che n data 24 giugno 2013 l'Assemblea del Comitato Intercomunale per il Controllo Congiunto e in seguito l'Assemblea dei Soci di ESA-Com. S.p.A. hanno approvato uno studio di fattibilità contenente le linee guida per l'attuazione di un progetto di aggregazione territoriale fra società SPL in house che svolgono il servizio di raccolta nel territorio nella bassa veronese.

Dall'aggregazione si otterrebbe infatti:

- una società di dimensioni più significative , che costituirebbe nel breve periodo il naturale interlocutore privilegiato per il Consiglio di bacino qualora si confermasse la possibilità di mantenimento dell'assegnazione in-house del servizio integrato di igiene urbana;
- una tale società, rafforzata nella struttura e nell'organizzazione rispetto alle attuali, si presenterebbe ben più competitiva ad un'eventuale procedura aperta per l'affidamento del servizio sull'intero ambito ottimale.

Come descritto nello studio di fattibilità “..... si stima quindi che dall'aggregazione di ESA-COM e SIVE sia possibile conseguire nell'effettuazione del servizio integrato di igiene urbana sul medesimo bacino attualmente servito un contenimento dei costi stimato pari al 3%. Tale valore non considera un ulteriore recupero di produttività ed efficienza che si concretizzerebbe in un miglioramento del servizio reso all'utente. Dal punto di vista strategico, l'aggregazione consentirebbe di mantenere la centralità del ruolo delle singole Amministrazioni Comunali per il controllo del servizio sul proprio territorio, anche in una possibile evoluzione di aggregazioni su ambiti di maggiore estensione.”

In successivi incontri l'organo amministrativo della società ha continuato ad informare il Comitato Intercomunale per il Controllo Congiunto (CICC) sugli sviluppi del progetto e più precisamente in data:

4 novembre 2013 - Comitato Intercomunale Controllo Congiunto

“Relazione del Presidente in riferimento al percorso di aggregazione societaria ESA-Com./S.I.VE./Bovolone Attiva”;

16 dicembre 2013 - Comitato Intercomunale Controllo Congiunto

“Progetto per l'integrazione delle Società Pubbliche e Ambientali dell'ambito Verona SUD: criteri e indirizzi”

18 novembre 2014 - Comitato Intercomunale Controllo Congiunto

“Aggregazione Societaria ESA-Com. Spa/S.I.VE. S.r.l. - Presentazione bozza progetto”;

10 marzo 2015 - Comitato Intercomunale Controllo Congiunto

“Analisi progetto di aggregazione SIVE srl // ESA Com. S.p.A. relazione sulle attività svolte dal gruppo di lavoro incaricato dell'analisi di approfondimento del progetto con focus nei rapporti fra soci Enti Locali (Comuni) e Camvo s.p.a. (società partecipata da Enti Locali)”;

Conclusioni

In sintesi, pertanto, si da atto che ESA COM SPA:

- è una società a totale partecipazione pubblica, della quali il Comune di Isola Rizza è socio unitamente ad altri enti pubblici, che gestisce servizi pubblici locali a rete;
- l'affidamento dei servizi è stato disposto nel rispetto delle disposizioni normative in materia di affidamento in house providing, con particolare riferimento alla partecipazione totalitaria pubblica, al “controllo analogo” e alla “destinazione prevalente dell'attività”, giuste deliberazioni del CC. n. 33 del 4 luglio 2011 e n. 56 del 28.11.2011;

- ai sensi dell'art. 34, comma 20 del D.L. 179/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 221/2012, è stata redatta la relazione che evidenzia gli aspetti di efficienza, efficacia ed economicità della gestione del servizio di rifiuti urbani attraverso la società E.SA.COM. S.p.A., approvata con deliberazione del C.C. n. 51 del 29.9.2014;
- i servizi affidati alla suddetta società non risultano svolte da altre società e/o enti partecipati;
- il numero dei dipendenti è superiore a quello degli amministratori;
- i bilanci della suddetta società sono in attivo negli ultimi tre anni;
- dall'analisi delle relazioni sopra richiamate, dei bilanci consuntivi e del modello organizzativo della suddetta società la stessa dimostra costi di funzionamento contenuti, anche con riferimento alle remunerazioni degli organi amministrativi, ed una efficiente gestione dei servizi erogati;
- ai sensi della lett. d) del comma 611 dell'art. 1 della L. 190/2014, ESA-Com. S.p.A. e S.I.V.E. s.r.l. hanno avviato un percorso di aggregazione societaria, mediante un'operazione di fusione per incorporazione, che porterà, *se approvata dai rispettivi organi sociali*, alla costituzione di un'azienda di rilevante importanza per lo svolgimento del servizio raccolta rifiuti nel bacino rifiuti "Verona Sud";
- il mantenimento della partecipazione societaria di questo Comune in ESA-Com. S.p.A. è indispensabile anche nell'ottica futura di gestione del servizio sul territorio del Bacino Territoriale Ottimale Verona Sud, al quale compete l'organizzazione e le modalità di affidamento del servizio.

Ciò detto al momento la partecipazione viene mantenuta fintanto che l'affidamento del servizio non venga assegnato ad esito della gara d'ambito.

CAMVO S.P.A.
(ex Consorzio Acquedotto Medio Veronese Orientale)

La Società CAMVO S.p.A. è partecipata da Comune di Isola Rizza per il **4,48%** e per la rimanente partecipazione azionaria da altri 12 Comuni. Di seguito si riporta prospetto riepilogativo:

ELENCO SOCI

Angiari	2,99 %
Bovolone	19,40 %
Casaleone	8,96 %
Cerea	22,39 %
Concamarise	1,49 %
Isola Rizza	4,48 %
Oppeano	10,45 %
Ronco All'Adige	8,96 %
Roverchiara	4,48 %
Salizzole	5,97 %
Sanguinetto	5,97 %
S. Pietro Di Morubio	4,48 %

Data inizio 26/03/2003

Data fine 31/12/2060

Capitale sociale: € 3.947.000

Oggetto sociale di CAMVO S.p.A. è costituito dall'esercizio di varie attività, tra le quali, come risulta dall'art. 4 dello statuto societario:

- produzione, acquisto, trasporto, condizionamento, distribuzione e vendita del gas per usi civili e produttivi;
- produzione, acquisto, scambio, distribuzione e commercializzazione di energia;
- produzione e distribuzione di calore, gestione impianti termici;
- riqualificazione energetica degli edifici, servizio energia e gestione servizi energetici, contabilizzazione/ripartizione dell'energia e del calore, soluzioni necessarie per l'efficienza ed il risparmio energetico degli impianti e degli edifici, progettazione, installazione, riparazione e manutenzione impianti per l'utilizzo di energie rinnovabili;
- studi, ricerche, consulenze, assistenza tecnica e finanziaria ad Enti pubblici;
- svolgimento di altre attività funzionali, connesse e consequenziali alla gestione dei servizi sopra individuati, ivi compresa l'elaborazione e riscossione delle tariffe e dei canoni dei servizi di cui alle precedenti lettere;

Rappresentante del Comune: Sindaco

Carica: Componente assemblea dei soci

Compenso annuo lordo: Non è previsto compenso

Risultato di esercizio 2010 Euro (+) 8.662

Risultato di esercizio 2011 Euro (+) 30.445

Risultato di esercizio 2012 Euro (+) 34.155

Risultato di esercizio 2013 Euro (+) 34.155

Composizione organi Societari – compensi

Numero amministratori alla data del 31/12/2014: 4 in carica + uno dimissionario (dimissioni del 09/10/2014)

NOMINATIVO NEL C.D.A.	CARICA SOCIALE	DURATA CARICA	COMPENSO ANNUO LORDO STABILITO NELL'ASSEMBLEA DI NOMINA RIDETERMINATO AI SENSI DELLA L. 114/2014 ART. 16
Foscarin Geom. Pietro	Presidente	20.04.2012 / Approv. Bilancio 2014	Fino al 31/12/14: 18.000,00€ - Dal 01/01/15: 14.400€
Gruzzoli Dr. Mauro Michele	Vicepresidente	20.04.2012 / Approv. Bilancio 2014	Fino al 31/12/2014: 6.000,00€ - Dal 01/01/15: 4.800€*
Ferrarini Dr. Paolo	Consigliere	20.04.2012 / Approv. Bilancio 2014	Fino al 31/12/2014: 6.000,00€ - Dal 01/01/15: 4.800€*
Peruzzi Arch. Valerio	Consigliere	20.04.2012 / Approv. Bilancio 2014	Fino al 31/12/2014: 6.000,00€ - Dal 01/01/15: 4.800€*

Numero dipendenti a tempo indeterminato alla data del 31/12/2014: 7

Oneri gravanti sul bilancio del Comune

Nessuno per coperture perdite.

Per il servizio "Energia" - fornitura gas e servizio manutentivo - € 18.022,29 iva compresa nell'anno 2014.

Previsione 2015- 76.262,76 iva compresa

RELAZIONE TECNICA DELLA SOCIETA' CAMVO S.P.A.

CAMVO SpA deriva dalla trasformazione in società di capitali della preesistente Azienda Speciale Consortile che gestiva il servizio idrico sul territorio dei Comuni Consorziati; a seguito dell'affidamento della gestione del servizio idrico integrato alla società Acque Veronesi scarl, CAMVO ha mantenuto il ruolo di società proprietaria delle reti e degli impianti afferenti il servizio idrico integrato dalla medesima realizzate negli anni precedenti ed utilizzate da AV, in conformità al disposto dell'allora vigente art. 113 TUEL che prevedeva la separazione fra il soggetto proprietario delle reti e degli impianti e il soggetto gestore, e in attuazione di specifico contratto facente parte dell'affidamento del servizio da parte dell'ATO Veronese.

Pertanto, CAMVO SpA – in qualità di soggetto proprietario delle reti e degli impianti – costituisce società indispensabile al raggiungimento dei fini istituzionali del Comune – nello specifico, la garanzia del servizio idrico integrato – e come tale non rientrante nelle fattispecie individuate dal comma 611 quali suscettibile di ipotesi di scioglimento; peraltro, pare comunque opportuno entrare nel merito della razionalità e della convenienza economica al mantenimento della proprietà delle reti e degli impianti in capo a CAMVO:

- ⇒ L'unica ipotesi alternativa sarebbe costituita dal passaggio delle reti e degli impianti in capo a ciascuno dei singoli comuni soci, con accollo da parte degli stessi dei mutui residui e subentro pro-quota nel contratto vigente con AV;
- ⇒ Tale ipotesi teorica presenta evidentemente una serie di controindicazioni di carattere organizzativo; non si vede infatti come potrebbe essere utilmente organizzata un'attività unitaria di detenzione della proprietà di assets molto importanti e strategici suddividendola pro-indiviso fra molti comuni che, per assicurare indirizzi unitari e decisioni tempestive dovrebbero comunque costituire, nell'eventualità, una diversa forma associativa o comunque creare una forma di coordinamento fra i propri uffici tecnici e i propri organi istituzionali; la soluzione societaria esistente pare pertanto anche sotto il profilo organizzativo quella più razionale;

- ⇒ Infine una considerazione di carattere fiscale di carattere dirimente: (si veda al proposito, a titolo di mera conferma di un dato del tutto palese, la medesima considerazione a pag. 33 del “Programma di razionalizzazione delle partecipate locali” del Commissario Cottarelli); l’eventuale assegnazione dei beni di CAMVO ai soci determinerebbe il versamento da parte dei Comuni assegnatari dell’iva sul valore normale delle reti e degli impianti di cui trattasi; il valore in oggetto può essere quantificato in circa 10 milioni di euro, quale prima stima; risulta pertanto del tutto evidente l’insostenibilità e la non convenienza del percorrere tale strada.
- ⇒ Inoltre, già nell’ottica dell’”aggregazione” prevista dalle indicazioni normative del piano di razionalizzazione, CAMVO ha attivato, in base alle deliberazioni assembleari sul tema, ulteriori servizi in grado di garantire economie di scala nella gestione, ripartendo su base più ampia i costi fissi della medesima; si ricorda in particolare l’attività di service svolta per AV (che ha consentito il mantenimento di un presidio tecnico qualificato nella zona, previa ricontrattazione dei livelli di inquadramento del personale, che sono attualmente decisamente competitivi a livello di costo) e, recentemente, l’avvio dell’attività inerente la prestazione di servizi energetici per conto dei Comuni soci, che sta dando buoni risultati in molte amministrazioni, consentendo contemporaneamente un significativo risparmio agli enti affidanti e l’ottenimento di un ragionevole margine da parte di CAMVO, proprio grazie all’utilizzo del personale su vari servizi; inoltre, grazie a tale crescita di servizi, CAMVO è in grado di garantire una struttura tecnica in grado di supportare adeguatamente i Comuni in alcune specifiche attività; si veda al proposito la presentazione delle domande di finanziamento regionale (PAES.....).

Alcune considerazioni conclusive:

- ⇒ CAMVO detiene una partecipazione di maggioranza relativa nella società ESA-Com, che svolge attività di servizio ambientale; la detenzione unitaria di tale partecipazione consente ai Comuni soci CAMVO di individuare e praticare una strategia condivisa sulla tematica ambientale, con importanti riflessi territoriali; la società ESACOM ha in corso un percorso di aggregazione, in perfetta aderenza con le linee definite.
- ⇒ CAMVO SPA è una società a totale partecipazione pubblica, della quali il Comune di Isola Rizza è socio unitamente ad altri enti pubblici, la quali producono servizi di interesse generale necessari alla finalità istituzionale del Comune;
- ⇒ la società partecipata non svolge attività analoga o simile a quella svolta da altre società partecipate;
- ⇒ i bilanci della suddetta società sono in attivo negli ultimi tre anni;
- ⇒ i risultati economico patrimoniali della società CAMVO sono sempre stati largamente positivi e anche il bilancio 2014 (in corso di elaborazione) conferma tale linea.
- ⇒ con deliberazione del C.C. n. 57 del 29.9.2014 è stata approvata la relazione ai sensi dell’art. 34, comma 20 del D.L. 179/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 221/2012, che evidenzia gli aspetti di efficienza, efficacia ed economicità del “Servizio Energia” proposto da CAMVO S.p.A. a favore del Comune di Isola Rizza, in particolare sotto il profilo dei costi gestionali e di risparmio energetico e la sussistenza dei requisiti previsti dall’ordinamento europeo per la modalità di affidamento in house;
- ⇒ il numero dei dipendenti è superiore a quello degli amministratori;
- ⇒ le politiche di CAMVO sul personale e sugli emolumenti a consiglieri e organi di controllo sono improntate ad obiettivi di efficienza e risparmio, come risulta dai dati di bilancio pubblici;
- ⇒ a breve e’ prevista la riduzione a tre del numero dei consiglieri, nell’ottica del risparmio.

Sulla scorta di quanto previsto dal comma 611 dell’art. 1 della L. 190/2014 la società non rientra nelle azioni previste dalle lettere che prevedono l’eliminazione, soppressione o aggregazione.

Ciò detto, si tratta invece di una società che rientra tra quelle la cui partecipazione viene mantenuta.

ACQUE VERONESI S.C.A.R.L.

Tipo Organizzazione: SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA TOTALITARIA

Data inizio 30/11/1999

Data fine 31/12/2012

Percentuale Partecipazione: partecipazione indiretta tramite CAMVO che possiede il 3,82%

Gli altri soci sono:

Soci al 31 dicembre 2013	Quota sottoscritta	%
ACQUE VIVE SRL	43.228,50 €	3,83%
AGSM VERONA SPA	527.086,00 €	46,72%
CAMVO SPA	43.057,00 €	3,82%
CISIAG SPA	94.405,50 €	8,37%
COGEFO SRL	33.312,50 €	2,95%
COMUNE DI BADIA CALAVENA	3.691,50 €	0,33%
COMUNE DI BELFIORE	4.119,00 €	0,37%
COMUNE DI BOSCO CHIESANUOVA	3.386,00 €	0,30%
COMUNE DI BUSSOLENGO	27.399,00 €	2,43%
COMUNE DI BUTTAPIETRA	6.195,00 €	0,55%
COMUNE DI CALDIERO	4.534,50 €	0,40%
COMUNE DI CASTEL D'AZZANO	16.237,50 €	1,44%
COMUNE DI CAZZANO DI TRAMIGNA	1.340,00 €	0,12%
COMUNE DI CERRO VERONESE	2.274,00 €	0,20%
COMUNE DI COLOGNOLA AI COLLI	11.221,50 €	0,99%
COMUNE DI ERBEZZO	809,00 €	0,07%
COMUNE DI FUMANE	5.862,00 €	0,52%
COMUNE DI GREZZANA	10.524,00 €	0,93%
COMUNE DI ILLASI	1.000,00 €	0,09%
COMUNE DI LAVAGNO	9.333,00 €	0,83%
COMUNE DI MARANO DI VALPOLICELLA	4.462,50 €	0,40%
COMUNE DI MONTECCHIA DI CROSARA	4.414,00 €	0,39%
COMUNE DI MONTEFORTE D'ALPONE	7.597,00 €	0,67%
COMUNE DI NEGRAR	25.057,50 €	2,22%
COMUNE DI NOGAROLE ROCCA	4.632,00 €	0,41%
COMUNE DI PESCONTINA	21.144,00 €	1,87%
COMUNE DI POVEGLIANO VERONESE	10.381,50 €	0,92%
COMUNE DI RONCÀ	3.479,00 €	0,31%
COMUNE DI ROVERÈ VERONESE	2.128,00 €	0,19%
COMUNE DI SAN BONIFACIO	18.810,00 €	1,67%
COMUNE DI SAN GIOVANNI ILARIONE	5.067,00 €	0,45%
COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO	33.327,00 €	2,95%
COMUNE DI SAN MARTINO BUON ALBERGO	19.846,50 €	1,76%
COMUNE DI SAN MAURO DI SALINE	570,00 €	0,05%
COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO	18.936,00 €	1,68%
COMUNE DI SANT'ANNA D'ALFAEDO	2.544,00 €	0,23%
COMUNE DI SOAVE	6.800,00 €	0,60%
COMUNE DI TREGNAGO	7.293,00 €	0,65%
COMUNE DI VELO VERONESE	792,00 €	0,07%
COMUNE DI VESTENANOVA	4.024,50 €	0,36%
COMUNE DI VILLA BARTOLOMEA	8.250,00 €	0,73%
COMUNE DI VILLAFRANCA	45.768,00 €	4,06%
CONSORZIO "LE VALLI"	23.753,50 €	2,11%
Totale soci n. 43	1.128.092,50 €	100,00%

Finalità della partecipazione: GESTIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO. Acque Veronesi è stata costituita in data 27 gennaio 2006 allo scopo di ottenere l'affidamento in via diretta della gestione del Servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale Veronese, ai sensi dell'art. 113, comma 5°, lettera c) del D.Lgs. n. 267/2000.

L'affidamento del servizio idrico integrato ad un unico soggetto costituisce l'ultima tappa del percorso di riorganizzazione del servizio idrico previsto dalla legge (Legge n. 36/94, c.d. "Legge Galli", oggi sostituita dal Decreto Ambientale di cui al D.Lgs. n. 152/06, e dalla conseguente normativa regionale L. Reg. Veneto n. 5/98 e n. 34/99).

I Sindaci dei comuni veronesi hanno deciso di mantenere l'acqua sotto lo stretto controllo pubblico, affidando quindi la gestione a due società interamente pubbliche: all'Azienda Gardesana Servizi s.p.a. per i 20 comuni dell'Area del Garda e ad Acque Veronesi s.c.a r.l. per i rimanenti 77 comuni dell'Area Veronese dell'Ambito Ottimale.

Rappresentante del Comune Non ci sono rappresentanti

Risultato di esercizio 2010 Euro (+)609.407,00

Risultato di esercizio 2011 Euro (+)450.261,00

Risultato di esercizio 2012 Euro (+) 525.214,00

Gli organi sociali che formano il sistema di *governance* di Acque Veronesi sono:

- Il Consiglio di Amministrazione
- Il Collegio Sindacale
- La Direzione Generale
- Il Comitato Territoriale

Consiglio di Amministrazione composta da 3 membri.

Trattamento economico annuo lordo spettante

- Presidente	€ 36.000,00
- Vicepresidente	€ 22.500,00
- Consigliere	€ 18.000,00

Collegio Sindacale

Tre Sindaci effettivi e due supplenti.

Oneri gravanti sul bilancio del Comune

Solo in relazione alle utenze per i consumi di acqua degli immobili comunali.

Numero dipendenti

L'organico è composto di n. 279 dipendenti.

**RELAZIONE TECNICA DELLA SOCIETA'
ACQUE VERONESI S.C.A.R.L.**

Natura della società

Acque Veronesi è una Società Consortile a Responsabilità Limitata e come tale costituisce un'organizzazione comune per lo svolgimento di servizi (Servizio Idrico Integrato e attività ad esso accessorie, strumentali o complementari) a favore degli enti locali che, direttamente o indirettamente, la partecipano; non si pone finalità di lucro: eventuali utili non possono essere distribuiti, ma sono destinati in conformità alla legge e alle deliberazioni dell'Assemblea che approva il bilancio. Acque Veronesi è una Società di capitali a capitale interamente pubblico: per

espressa previsione statutaria, possono farne parte solo enti locali membri dell'AATO Veronese e le società ed enti interamente partecipati da detti enti pubblici.

Ad Acque Veronesi s.c.a r.l. ha aderito la quasi totalità dei Comuni dell'Area gestionale Veronese dell'Ambito Territoriale Ottimale "Veronese" (formata da 77 comuni della Provincia di Verona e distinta dall'Area gestionale del Garda, di cui fanno parte altri 20 comuni).

L'affidamento del Servizio Idrico Integrato

Più in particolare, Acque Veronesi è stata costituita in data 27 gennaio 2006 allo scopo di ottenere l'affidamento in via diretta della gestione del Servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale Veronese, ai sensi dell'art. 113, comma 5°, lettera c) del D.Lgs. n. 267/2000.

In data 4 febbraio 2006, con deliberazione n. 1 dell'Assemblea, l'AATO Veronese ha disposto l'affidamento ad Acque Veronesi s.c.a r.l. della gestione del Servizio Idrico Integrato sull'area "Veronese" dell'Ambito.

Con la citata delibera n. 1 del 4 febbraio 2006, l'AATO Veronese ha disposto che l'affidamento svolgesse effetto immediato nei confronti degli Enti locali che hanno aderito ad Acque Veronesi sin dalla sua costituzione e ha disposto, altresì, che l'affidamento della gestione e gli effetti da essa derivanti venissero riconosciuti anche nei confronti degli Enti locali successivamente aderenti alla compagine sociale.

In data 15 febbraio 2006 fra l'AATO Veronese e Acque Veronesi s.c.a r.l. è stato stipulato il contratto di servizio, denominato "Convenzione tra l'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale "Veronese" ed il gestore del Servizio Idrico Integrato dell'area Veronese".

La durata dell'affidamento ad Acque Veronesi s.c.a r.l. è di 25 anni decorrenti dalla data di sottoscrizione della convenzione suddetta.

La Convenzione medesima prevede una progressiva assunzione diretta da parte di Acque Veronesi della gestione del servizio nei comuni oggetto dell'affidamento, secondo modalità e tempi individuati in un "Piano di Subentro" che è stato approvato dall'AATO Veronese in data 18 dicembre 2006.

L'affidamento del servizio idrico integrato ad un unico soggetto costituisce l'ultima tappa del percorso di riorganizzazione del servizio idrico previsto dalla legge (Legge n. 36/94, c.d. "Legge Galli", oggi sostituita dal Decreto Ambientale di cui al D.Lgs. n. 152/06, e dalla conseguente normativa regionale L. Reg. Veneto n. 5/98 e n. 34/99).

I Sindaci dei comuni veronesi hanno deciso di mantenere l'acqua sotto lo stretto controllo pubblico, affidando quindi la gestione a due società interamente pubbliche: all'Azienda Gardesana Servizi s.p.a. per i 20 comuni dell'Area del Garda e ad Acque Veronesi s.c.a r.l. per i rimanenti 77 comuni dell'Area Veronese dell'Ambito Ottimale.

La gestione affidata ad un'impresa pubblica qual è Acque Veronesi s.c.a r.l. consente il superamento della frammentazione delle gestioni e la razionalizzazione del servizio offerto ai cittadini, il raggiungimento di elevati standard di qualità ed il miglioramento progressivo del servizio, mediante anche la realizzazione di investimenti in nuovi impianti ed in nuove tecnologie, così come previsto dal Piano d'ambito approvato dall'AATO Veronese.

In quanto gestore unico nell'area "Veronese" dell'ambito ottimale, Acque Veronesi è stata chiamata **per legge** a subentrare ai precedenti gestori, fossero essi consorzi o società comunali, ovvero agli stessi comuni laddove essi gestissero il servizio direttamente.

Pertanto, a partire dalle date di subentro sopra illustrate, la gestione operativa delle reti e degli impianti, così come la fatturazione dei consumi idrici, è effettuata direttamente da Acque Veronesi.

Considerazioni conclusive

Per quanto detto, Acque Veronesi S.c.a.r.l. faa parte di quelle società che il Piano Cottarelli auspica possano rafforzare l'aggregazione (art. 1, comma 611, lett. d) L. 190/2014) imponendo in modo più deciso agli enti locali di partecipare all'ente di governo dell'ATO. Si tratta proprio di leve strategiche efficaci per favorire l'aggregazione nel settore e nell'organizzare l'affidamento del servizio su aree territoriali di estensione abbastanza ampie da renderne non accessibile l'offerta a microaziende. Questa strategia trova già una base normativa di partenza nella Legge 138 del 2011, che ha previsto che i servizi pubblici a rete a rilevanza economica siano gestiti per Ambiti Territoriali Ottimali (ATO), "tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio", di dimensione almeno provinciale, istituiti dalle Regioni (art. 3-bis). Successivamente è stato definito il ruolo degli enti di governo degli ATO, ai quali sono affidate *"Le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo"* (art. 34, comma 23 legge 221/2012), stabilendo al contempo la decadenza di tutti gli affidamenti non conformi alla normativa europea.

Inoltre, è opportuno anche rilevare che la società ACQUE VERONESI SCARL si distingue positivamente per una gestione notevolmente più efficiente della media a livello nazionale.

Sulla scorta di quanto previsto dal comma 611 dell'art. 1 della L. 190/2014 la società non rientra nelle azioni previste dalle lettere che prevedono l'eliminazione, soppressione o aggregazione.

Si tratta di una società che rientra tra quelle la cui partecipazione viene mantenuta per quanto sopra esposto.

CISI S.P.A. IN LIQUIDAZIONE

Tipo Organizzazione SOCIETA'

Data inizio 01/01/2002

Data fine 31/12/2030

Percentuale Partecipazione (valore in %) 0,01

Soci

La compagine sociale è pubblica e costituita da n. 28 Comuni della Provincia di Verona e una società pubblica.

Oggetto sociale: ORGANIZZAZIONE, GESTIONE ED ESECUZIONE, IN PROPRIO E/O A MEZZO DI TERZI E/O PER CONTO DI TERZI, DI SERVIZI DESTINATI A RISPONDERE AD ESIGENZE PUBBLICHE, DI UTILITA' SOCIALE E DI TUTELA AMBIENTALE.

Governance

Liquidatore

Risultati di bilancio

Risultato di esercizio 2010 Euro (-) 4.589.900

Risultato di esercizio 2011 Euro (+) 8.828

Risultato di esercizio 2012 Euro (+) 222.715

Risultato di esercizio 2013 Euro (+) 1.980.402,00

Oneri gravanti sul bilancio del Comune

Nessuno per coperture perdite.

Numero dipendenti

Nessuno.

RELAZIONE TECNICA DELLA SOCIETA' CISI SRL IN LIQUIDAZIONE

La società, attualmente inattiva, è stata posta in liquidazione ed ammessa a procedura concorsuale di concordato in data 04.05.11.

Come riferito nel Piano Cottarelli costituiscono il sedici per cento le società in liquidazione volontaria o soggette a procedure concorsuali e che hanno già cessato l'attività. Si tratta quindi di società partecipate rispetto alle quali l'opportunità di chiusura è già stata deliberata.

Nella fattispecie della società in questione si tratta di una società in liquidazione volontaria dove i tempi di chiusura sono legati alla soluzione delle numerose questioni legate alle vertenze che il liquidatore sta seguendo. Prosegue l'attività di liquidazione degli assets societari. La proposta concordataria, approvata dai creditori, prevede la totale liquidazione degli assets al fine di garantire il massimo soddisfacimento possibile dei creditori. La liquidazione degli assets, a margine del bilancio 2012, ha già portato alla positiva conclusione della vendita di tutte le partecipazioni.

Vi è un contenzioso con un Comune socio, Comune di Sanguinetto, in attesa di udienze e un altro in fase di risoluzione transattiva.

Le cause con le società sono più complesse e richiedono tempi più lunghi, ma che dovranno essere contenuti per non sfiorare le tempistiche di chiusura del concordato previste per la fine del 2015. La procedura ha liquidato già i creditori in privilegio e il 14% ai chirografari. Si specifica che sono state pagate tutte le competenze ai dipendenti (e relativi contributi e fiscalità) e chiuse le cause in essere con gli stessi.

Per quanto concerne le informazioni circa i costi che la partecipata continua a sostenere durante la procedura di liquidazione è opportuno far presente che CISI Srl è sottoposta a procedura di concordato di liquidazione con cessione di tutti i beni e quindi di tutti i rapporti giuridici ai creditori; le modalità di esitazione dei beni e di assunzione dei costi sono regolati sulla base della proposta concordataria dagli stessi creditori approvati. Pertanto CISI Srl attualmente è una società che all'infuori della sfera dei beni destinata ai creditori, non ha nessun bene all'attivo e, quindi, nessuna possibilità di compiere operazioni a titolo oneroso con chiunque.

Sul piano societario, la società non sarà in grado di dare nessun beneficio economico sui bilanci dei soci, come definito nella proposta di concordato. Altresì, sempre sul piano societario e cioè della responsabilità patrimoniale, non vi saranno nemmeno effetti negativi sui bilanci dei soci in quanto a suo tempo, essendo stata sottoposta a procedura, è stata considerata soggetto fallibile e, quindi, dotata di autonomia patrimoniale.

Alla luce del comma 611 della L. 190/2014 la società risulta fra quelle destinate ad essere eliminate o soppresse, secondo le lettere a) e b) che così recitano:

a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti.

Siamo nuovamente in presenza, secondo il Piano Cottarelli, di una “scatola vuota” da dismettere, dove non vi sono dipendenti e per questo, con un liquidatore, il numero dei dipendenti è inferiore al numero degli amministratori; vi è infine un fatturato inferiore a 100.000 euro. Non si pone nemmeno il dilemma se la stessa svolga servizi indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, visto che risulta inattiva.

Considerato il lavoro compiuto dal liquidatore e i tempi di chiusura del concordato previsti per la fine del 2015, si rimane in attesa della positiva conclusione della procedura.

Sintesi del Piano

Denominazione	Settore	S.P.L. a rete	Mantenere	Dismettere	Risparmi Da Conseguire
ESA COM SPA	Gestione servizi in materia ambientale.	X	X		Nessun risparmio diretto sul bilancio dell'Ente
CAMVO S.P.A.	Holding	X	X		Nessun risparmio diretto sul bilancio dell'Ente
ACQUE VERONESI SCARL	Servizio idrico integrato	X	X		Nessun risparmio diretto sul bilancio dell'Ente
CISI S.P.A. IN LIQUIDAZIONE	Gestione servizi destinati a rispondere ad esigenze pubbliche, di utilità sociale e di tutela ambientale.	X		X	Nessun risparmio diretto sul bilancio dell'Ente

Isola Rizza, 30 marzo 2015

Il Sindaco

Elisa De Berti

